



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Provincia di Avellino

ORDINANZA n. 52/2021

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montecalvo Irpino per i giorni 08/11/2021 e 09/11/2021.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19, per motivi precauzionali legati ad ulteriori verifiche sanitarie;

RITENUTO, altresì, necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centroeuropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

VISTE le Ordinanze della Regione Campania e i provvedimenti normativi vigenti che conferiscono, anche in deroga, funzioni in ordine all'adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 inerenti l'attività didattica sul territorio, in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

PRESO ATTO delle comunicazioni dell'ASL, assunte al Ns prot. N. 6719 e N. 6724 in data 04.11.2021, con le quali, sono state trasmesse numero quarantaquattro misure di isolamento domiciliare per possibili contagi da Covid 19, delle quali circa diciotto a carico di minori frequentanti il plesso scolastico di Via Palombaro;

PRESO ATTO della trasmissione di misure di isolamento domiciliare da parte dell'ASL, assunta al Ns prot. N. 6796 in data 06.11.2021, con cui, tra l'altro, si dispongono misure di isolamento domiciliare precauzionale a carico di altri undici minori in età scolare;

PRESO ATTO delle decisioni assunte dal C.O.C il data 06/11/2021;

RICHIAMATA la propria nota avente prot. n 6725 con la quale si richiedeva all'Asl AV di esprimere parere ex art. 2 D.L. 44 del 01/04/2021;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto "Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d);

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Nella qualità di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza;

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.E.L.;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

Per i motivi in premessa,

- *sono sospese le attività didattiche in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido), della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nei giorni 08 e 09 NOVEMBRE 2021.*

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comm. 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e int. che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- Ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e succ. modd. ed intt.

Oppure in via alternativa:

- Ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e succ. modd. ed intt.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblici avvisi e sul sito Internet del Comune di Montecalvo Irpino;
- Trasmessa in copia, per quanto di competenza e per dovuta conoscenza:
 - alla Polizia Municipale;
 - all'Ufficio messi per la pubblicazione per 15 giorni all' Albo Pretorio;
 - Al Responsabile dei Servizi scolastici per le valutazioni di rito;
 - alla Direzione didattica dell'istituto Comprensivo M. Pirrotti di Montecalvo Irpino;
 - alla locale Stazione Carabinieri di Montecalvo Irpino con sede in Via dei Mille.

Montecalvo Irpino, lì 06.11.2021

Il Sindaco
- dott. Mirka Iarillo

